

Edizione di martedì 22 Settembre 2020

CASI OPERATIVI

Valore fiscale dei crediti e principio di derivazione rafforzata
di **EVOLUTION**

ACCERTAMENTO

La mancanza dell'inventario legittima tout court l'accertamento induttivo
di **Sergio Pellegrino**

ADEMPIMENTI

Locazioni brevi: gli adempimenti degli intermediari
di **Stefano Rossetti**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ritenute sul reddito di lavoro autonomo internazionale a scoppio ritardato
di **Ennio Vial**

IVA

Esente da Iva la consulenza finanziaria connessa alla trasmissione degli ordini
di **Angelo Ginex**

CASI OPERATIVI

Valore fiscale dei crediti e principio di derivazione rafforzata di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

**LABORATORIO OPERATIVO SULLE
RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE**

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Una società Oic adopter rientra tra i soggetti che, in base all'articolo 83 del Tuir, applicano il principio di derivazione rafforzata. Per tale società, ai fini fiscali, il valore dei crediti è quello d'iscrizione in bilancio avvenuto mediante applicazione del criterio del costo ammortizzato?

I crediti delle società che sono tenute a redigere il bilancio in forma ordinaria, ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 8 del codice civile "...sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale".

Il criterio del costo ammortizzato prevede l'iscrizione del credito ad un valore determinato "al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irreuperabilità" (Oic n. 15).



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

ACCERTAMENTO

La mancanza dell'inventario legittima tout court l'accertamento induttivo

di **Sergio Pellegrino**



Con l'**ordinanza 19658** depositata in Cancelleria nella **giornata di ieri**, la **Corte di Cassazione** si è pronunciata sulla **legittimità di un accertamento induttivo** esperito dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una **società in nome collettivo**.

Sia in primo che in secondo grado le **tesi difensive sostenute dalla società e dai soci** non sono state avallate dai giudici, che hanno ritenuto corretto il comportamento posto in essere da parte dell'ufficio nell'applicazione dell'[articolo 39 comma 2 del D.P.R. 600/1973](#).

Nella **sentenza della Commissione Tributaria Regionale** si evince, infatti, come il collegio giudicante abbia considerato l'**accertamento legittimamente strutturato e motivato**, avendo l'Agenzia indicato specificamente le **gravi, numerose e ripetute irregolarità contabili che hanno reso inattendibili nel loro complesso le scritture stesse**.

In particolare, nel corso della **verifica** era stata riscontrata:

- l'**irregolare tenuta dei libri matricola**, che evidenziavano una totale assenza di personale dipendente per un certo lasso temporale, pur in presenza di *report* di interventi operativi redatti dagli operatori stessi;
- la presenza di **gravi irregolarità** anche con riferimento al **libro giornale**, con la **mancata redazione dell'inventario** e **rilevanti discordanze tra rimanenze iniziali e finali**;
- un **andamento "anomalo" del conto cassa** e incoerenze anche fra le risultanze contabili e i **movimenti di conto corrente**.

Nel richiedere la cassazione della sentenza, i ricorrenti hanno dedotto innanzitutto la **nullità** della stessa per **carenza assoluta di motivazione**: questo sulla base del fatto che il testo della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale avrebbe ricalcato integralmente la memoria difensiva in appello dell'Agenzia delle Entrate.

La Suprema Corte ritiene la **censura infondata**, non potendosi riscontrare un vizio di omesso esame dell'atto d'appello da parte dei giudici della CTR e quindi l'asserita violazione dei diritti di difesa di ricorrenti sulla base di quanto previsto dal [n. 4 dell'articolo 360 del codice di procedura civile](#).

Viene respinto anche il **secondo motivo di ricorso**, con il quale era stata dedotta **nullità della sentenza**, sempre sulla base della norma sopra richiamata, per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di esaminare e motivare sulle singole censure articolate nell'atto d'appello: in realtà, secondo la Cassazione, la **motivazione della sentenza d'appello** si fonda su argomenti estremamente analitici e puntuali relativi a tutti gli aspetti di merito controversi.

Venendo al **merito**, con il **terzo motivo** i ricorrenti hanno contestato la **sussistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo**: in particolare **non vi sarebbero stati sufficienti motivi per ritenere inattendibili le scritture contabili**, essendo le **mancanze riscontrate prive di caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti**.

Anche in questo caso il collegio giudicante **non ha ritenuto condivisibili le tesi difensive**, ritenendo invece che la mancata presenza dei dipendenti nelle risultanze del libro matricola nel periodo indicato, le discordanze fra rimanenze finali e rimanenze iniziali, il conto cassa andato in negativo per migliaia di euro in diversi momenti dell'anno, rappresentassero **violazioni gravi** e sicuramente **idonee a supportare l'accertamento induttivo**.

La Corte sottolinea poi come, in realtà, anche la **sola mancata redazione dell'inventario**, carenza ovviamente incontrovertibile da parte della società, sarebbe stata di per sé **sufficiente a legittimare l'accertamento induttivo**.

Vale quindi la pena di **sottolineare**, una volta di più, **l'attenzione da riservare alla corretta predisposizione dell'inventario da parte delle imprese**, attesa la rilevanza che ad esso attribuisce, ai fini della legittimazione dell'accertamento induttivo, quello che si può considerare un **granitico orientamento** assunto al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità.

ADEMPIMENTI

Locazioni brevi: gli adempimenti degli intermediari

di **Stefano Rossetti**

Seminario di specializzazione

**LA PROCEDURA DI TRASFORMAZIONE E LE ALTRE OPERAZIONI
STRAORDINARIE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE**

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 4 D.L. 50/2017](#) disciplina le **modalità di tassazione dei canoni relativi ai contratti di locazione** riconducibili alla categoria delle **c.d. locazioni brevi**.

Per locazione breve si intende **il contratto di locazione relativo a beni immobili abitativi di durata non superiore a 30 giorni concluso da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa**, per cui non vi è l'obbligo di registrazione se non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nella pratica può accadere che un intermediario intervenga nella **conclusione di un contratto** o nella **fase della riscossione** del canone: in questa ipotesi il legislatore ha previsto a carico degli **intermediari** alcuni **adempimenti di natura fiscale**.

Ai sensi dell'[articolo 4](#), **commi da 4 a 5-ter**, **D.L. 50/2017** gli intermediari:

- se intervengono nella stipula dei contratti, devono comunicare, **entro il 30 giugno dell'anno successivo**, i dati ad essi relativi, individuati con il [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate n. 132395 del 12 luglio 2017](#), e conservare gli elementi posti a base delle informazioni comunicate;
- se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi, devono operare una ritenuta nella misura **del 21 per cento** e conservare i dati dei pagamenti o dei corrispettivi medesimi. La ritenuta dovrà essere oggetto di certificazione ai sensi dell'[articolo 4 D.P.R. 322/1998](#) e di indicazione nel **modello 770**.

In merito a quest'ultimo aspetto l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 24/E/2017](#), ha chiarito che:

- in caso di **pagamento mediante assegno bancario intestato al locatore**, l'intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie su cui operare la

ritenuta, non è tenuto a tale adempimento anche se l'assegno è consegnato al locatore per il suo tramite;

- in caso di **pagamento del canone mediante carte di pagamento** (carte di credito, di debito, prepagate) gli intermediari autorizzati (banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane s.p.a.) nonché le società che offrono servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro in Internet (ad es. PayPal), non svolgendo attività di intermediazione, non sono tenuti ad operare la ritenuta che deve eventualmente essere effettuata dall'intermediario che incassa il canone o interviene nel pagamento;
- la ritenuta deve essere operata anche qualora **l'intermediario abbia delegato soggetti terzi all'incasso del canone** e all'accredito del relativo importo al locatore. Tale attività deve essere riferita al delegante e, pertanto, gli adempimenti di versamento della ritenuta e di certificazione della stessa, nonché di comunicazione dei dati relativi al contratto, devono essere posti in essere a suo nome.

La ritenuta è applicata **sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve**, mentre non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali **penali o caparre o depositi cauzionali**, in quanto si tratta di **somme di denaro che non hanno la natura di corrispettivo**.

Gli adempimenti inerenti alla comunicazione dei dati, l'effettuazione, il versamento e la certificazione delle ritenute operate devono essere effettuati da tutti gli intermediari compresi quelli **fiscalmente non residenti** nel territorio dello Stato. Al riguardo, nel [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 132395 del 12 luglio 2017](#) viene specificato che se gli intermediari non residenti:

- dispongono di una stabile organizzazione in Italia ai sensi [dell'articolo 162 Tuir](#), devono adempiere agli obblighi di comunicazione **per il tramite della stabile organizzazione**;
- risultano privi di stabile organizzazione in Italia, si devono avvalere di un **rappresentante fiscale**, che in qualità di responsabile d'imposta, individuato tra i soggetti indicati nell'[articolo 23 D.P.R. 600/1973](#), deve provvedere anche alla richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati qualora non ne siano in possesso.

La ritenuta effettuata deve essere versata dall'intermediario **entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata**, utilizzando il codice tributo 1919 istituito con la [risoluzione 88/E/2017](#).

La natura della ritenuta varia in ragione dell'esercizio o meno per l'applicazione della cedolare secca da parte del locatore, infatti se l'opzione per la cedolare secca:

- **è stata esercitata**, la ritenuta è da considerarsi a titolo d'imposta;
- **non è stata esercitata**, la ritenuta è da considerarsi a titolo d'acconto.

Da ultimo, si sottolinea che l'**articolo 13-quater, comma 1, [D.L. 34/2020](#)** ha previsto **l'estensione della responsabilità solidale per l'effettuazione e il versamento delle ritenute sui canoni derivanti dai contratti di locazione breve** in capo ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono al medesimo gruppo societario dell'intermediario che è intervenuto nel pagamento del canone.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ritenute sul reddito di lavoro autonomo internazionale a scoppio ritardato

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

La [risposta all'istanza di interpello n. 512 dell'11.12.2019](#) ha affrontato il caso di un **lavoratore autonomo residente fiscalmente in Italia** nell'anno "n" in cui ha emesso parcelle per attività svolta, che vengono incassate nell'anno successivo. Si tratterebbe di una **banale casistica di applicazione del principio di tassazione per cassa**, se non fosse che, al momento del pagamento (anno n+1), il professionista è divenuto **non residente**.

L'Agenzia conclude, in modo invero un po' frettoloso, ritenendo che, trattandosi di un reddito derivante dall'esercizio di un'attività indipendente svolta nell'anno "n" nel territorio italiano, **il nostro Paese conserva la potestà impositiva sugli emolumenti in esame**, sebbene percepiti dall'istante nell'anno successivo, ai sensi delle **disposizioni contenute nell'articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna**.

Ne consegue che le somme in oggetto, **percepite nell'anno n + 1**, rientrano nel regime fiscale previsto dall'[articolo 25, comma 2, primo periodo, D.P.R. 600/1973](#), secondo cui i compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, corrisposti a soggetti non residenti devono essere assoggettati alla **ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per cento**.

La **risposta all'interpello non motiva sufficientemente il ragionamento svolto**.

Quello che emerge è che l'[articolo 23 Tuir](#), laddove prevede la **rilevanza italiana delle prestazioni di lavoro autonomo svolte in Italia**, presenterebbe una sorta di **efficacia diluita nel tempo**.

In sostanza, una volta battezzata la **rilevanza italiana delle prestazioni erogate**, questa proseguirebbe in modo indefinito fino al momento dell'incasso.

L'[articolo 23](#) stabilisce che *"ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei **non residenti** si*

considerano **prodotti nel territorio dello Stato**:

d) **i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato**".

Nel nostro caso, il professionista ha **trasferito la residenza in Spagna** nell'anno n+1.

Possiamo quindi affermare che, ai fini dell'applicazione dell'imposta a detto soggetto che non è residente, la lett. d) prevede la **rilevanza in Italia del reddito di lavoro autonomo derivante da attività esercitata in Italia**. In effetti, **l'attività è stata esercitata in Italia** nell'anno precedente e **tale aspetto non pare rilevare ai fini della applicazione dell'[articolo 23](#)**.

Possiamo quindi accettare l'idea che **la norma interna ammetta questo effetto differito**. Tuttavia, ciò che non convince della risposta è la **giustificazione sulla base della Convenzione**.

In effetti, la formulazione dell'articolo 14 è quella classica, presente nella maggior parte delle **convenzioni italiane**, secondo cui i **redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato**, a meno che **tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività**.

Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma **unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa**. La tassazione in capo al non residente spagnolo, pertanto, è **subordinata alla presenza di una base fissa in Italia per l'esercizio delle attività**.

I **compensi**, nel nostro caso, sono derivati da una attività italiana, ma **non svolti da una base fissa di un non residente**, a meno che non vogliamo intendere che l'attività italiana svolta nell'anno "n" costituisce comunque una **base fissa**, di un soggetto che è **divenuto non residente nell'anno successivo**.

L'idea potrebbe essere quella di **interpretare l'articolo 14 nel seguente modo**. Il non residente spagnolo sarà **tassato in Italia sui redditi**, ma solamente se legati alla **base fissa italiana** che, pur non esistendo nell'anno n + 1, esisteva nell'anno n, in quanto la base fissa sussiste in Italia anche sotto forma di **attività svolta da un residente**.

Questo spunto potrebbe trovare qualche appiglio nel **punto 81 del Commentario Ocse, all'articolo 5**, dove si legge che "*the definition of permanent establishment is not limited to situations where a resident of one Contracting State uses or maintains a fixed place of business in the other State; it applies equally where an enterprise of one State uses or maintains a fixed place of business in that same State*".

Questa interpretazione che, ad avviso di chi scrive, **appare tutt'altro che pacifica**, non risolve il problema pratico di valutare se il Paese estero aderisce alla medesima interpretazione.

D'altro canto, **la sussistenza della stabile** porterebbe, sempre ad avviso di chi scrive, ad escludere l'applicazione della ritenuta del 30% a favore della liquidazione dell'Irpef dovuta nel modello Redditi del contribuente.

La questione merita **ulteriori spunti ed approfondimenti**.

IVA

Esente da Iva la consulenza finanziaria connessa alla trasmissione degli ordini

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

LE VARIABILI FISCALI NELLA PIANIFICAZIONE DEI GRUPPI MULTINAZIONALI

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

In via generale, l'[articolo 10, comma 1, n. 4\) e 9\), D.P.R. 633/1972](#), recependo, in ambito domestico, quanto previsto dall'[articolo 135, par. 1, lett. f\), della Direttiva comunitaria n. 112/2006](#), prevede un regime di **esenzione dall'iva** per l'attività di **consulenza finanziaria**.

In **mancanza** di una **definizione univoca** del servizio di **“consulenza in materia di investimento”**, diventa difficile individuare le ipotesi in cui trova applicazione il suddetto regime.

A tal fine, è possibile sostenere che l'attività di **consulenza finanziaria** consista nella prestazione di **raccomandazioni personalizzate** a un cliente (potenziale investitore), dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, in relazione ad una o più **operazioni** relative ad un determinato **strumento finanziario** (cfr., [articolo 1, comma 5, lett. f, D.Lgs. 58/1998](#)).

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, l'**attività di negoziazione** fa riferimento a quelle **operazioni in grado di «creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli** (in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2001, C235/00, punto 23)», ivi compreso il «servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest'ultima come distinta attività di mediazione» (cfr., [CGUE, sent. 13.12.2001, causa C-235/00](#)).

In un primo momento, la prassi amministrativa aveva sostenuto che il servizio di **consulenza in materia di investimento** potesse fruire del regime di **esenzione dall'iva** soltanto in caso di **collegamento funzionale** di tale attività rispetto ad un'**operazione di negoziazione**, poiché solo in tal caso essa era riconducibile tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti ai sensi del citato **articolo 10, comma 1, n. 4) e 9)** (cfr., [risoluzione AdE 4.8.2008, n. 343](#)).

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate, recependo i chiarimenti offerti dal **Comitato Iva**, ha precisato che, per quanto concerne le **modalità** con le quali la società fornisce il servizio di

consulenza finanziaria, in assenza di qualsiasi **collegamento/rapporto** tra la società e i soggetti coinvolti nella realizzazione della **proposta di investimento** rivolta al cliente, **non** è ravvisabile un'attività di **intermediazione/negoziazione esente da Iva** (cfr., [risoluzione AdE 15.5.2018, n. 38](#)).

Quindi, va **esclusa** l'applicabilità del regime di **esenzione dall'Iva** al servizio di consulenza in materia di investimento mobiliare – che si concretizza semplicemente nel fornire informazioni sui prodotti finanziari, ricevere e/o evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti senza emetterli – **senza** che sia ravvisabile alcun **intervento/partecipazione** del consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette titoli.

In conformità a tale orientamento, con la recentissima [risposta all'interpello n. 372 del 17.09.2020](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è applicabile il regime di **esenzione dall'Iva** alle prestazioni di **consulenza finanziaria** fornite in abbinamento al servizio di **ricezione e trasmissione degli ordini** relativi agli strumenti intermediati, in quanto tale **servizio d'investimento integrato**, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, può essere qualificato come **un'unica operazione** sotto il profilo economico.

Nella specie, la società istante (SIM Alfa) chiedeva di conoscere il **trattamento Iva** da riservare al servizio di **consulenza in materia di investimento mobiliare** erogato dalla stessa, secondo un preciso schema operativo, **in abbinamento al servizio di ricezione e trasmissione degli ordini** relativi agli strumenti intermediati (RTO).

Ebbene, al fine di stabilire se le prestazioni fornite costituissero più **prestazioni indipendenti** o una prestazione unica, si è reso necessario, da un lato, individuare gli **elementi caratteristici** dell'operazione complessa e, dall'altro, tenere conto dell'**obiettivo economico** di tale operazione.

Tale indagine ha evidenziato che l'esistenza di una **connessione** tra la fornitura del servizio di **consulenza finanziaria** e quella del servizio di **RTO**, ancorché le prestazioni di a) raccomandazioni personalizzate e b) ricezione e trasmissioni di ordini (elementi che compongono la prestazione complessa) possano effettivamente in astratto essere fornite separatamente.

In particolare, è emerso che la prestazione del servizio di **ricezione e trasmissione di ordini** riguarda la maggior parte (**almeno il 50%**) **degli strumenti finanziari raccomandati** dalla medesima società e selezionati da quest'ultima tra quelli collocati sul mercato, tramite gli HUB contraddistinti dalla dicitura "clienti SIM Alfa", dagli enti emittenti partner commerciali della SIM Alfa.

Quindi, si è evidenziato che tra i **due servizi** di consulenza in materia finanziaria e di RTO, la cui erogazione nel complesso sottende il perseguimento dell'unico obiettivo di investire il capitale in strumenti finanziari, intercorre una **correlazione tale da non renderli indipendenti** e,

di per sé, sufficiente a stabilire che sussista un'unica prestazione di servizi complessa, ai fini Iva, escludendosi, quindi, la natura accessoria di una prestazione rispetto all'altro servizio.